

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 07/05/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 30.7.2013, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 42.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 350,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.11.2019. Allega conteggio estintivo riferito a un nuovo piano di ammortamento di complessive n. 83 rate, estinto in corrispondenza della rata n. 38. Pertanto, essendo state pagate n. 37 rate del piano originario, le rate complessivamente saldate alla data di estinzione anticipata risultano essere n. 75.
3. Con ricorso presentato il 6.11.2020, preceduto da reclamo del 9.9.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso di una somma pari a € 659,00, a titolo di restituzione delle commissioni finanziarie e accessorie e degli oneri assicurativi, oltre alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 250,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18.
5. Con le controdeduzioni parte resistente conferma che l'estinzione anticipata del finanziamento in questione è avvenuta dopo il pagamento di n. 75 rate. Osserva che il testo dell'art. 125-sexies del T.U.B., che ha dato attuazione all'art. 16 della Direttiva

2008/48/CE, e i relativi orientamenti e indicazioni emanati dalla Banca d'Italia costituiscono un complesso di regole ben chiare cui gli intermediari finanziari hanno dovuto conformare il proprio operato. In particolare il testo dell'art. 125-sexies del T.U.B. è chiaro nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto. Osserva che le motivazioni sottese alla sentenza della Corte di giustizia, e cioè la tutela del consumatore, sono state già fatte proprie dalla normativa italiana. Sottolinea la profonda discontinuità fra l'interpretazione recata da tale sentenza, rispetto al quadro normativo, di vigilanza e interpretativo delineatosi finora in Italia. Ritiene irragionevole che l'intermediario restituisca costi già integralmente sostenuti al momento dell'estinzione anticipata e che ciò vale, a maggior ragione, nel caso di costi corrisposti a terzi. Aggiunge che la direttiva, in quanto non *self executing*, non ha efficacia orizzontale nei rapporti fra privati. Ciò premesso afferma la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione, sulla base della descrizione delle attività ad esse correlate, quali indicate in contratto. Puntualizza che le provvigioni dell'intermediario del credito non sono ripetibili, trattandosi di corrispettivi versati a terzi, che entrano quindi nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto diverso dal finanziatore. Allega fattura cumulativa, da cui risulta l'intervenuto pagamento della provvigione all'intermediario del credito. Richiama l'orientamento espresso al riguardo dal Collegio di Roma nelle decisioni n. 4673 e n. 6108 del 2020.

6. Chiede che il ricorso sia rigettato.

7. Con repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ribadisce le istanze formulate nel ricorso.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*. In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del

Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione.

12. Le commissioni di attivazione includono prestazioni correlate alla durata del finanziamento, quale la gestione della rete di vendita, e devono essere pertanto rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*. Le commissioni di intermediazione sono di

natura *up front*, in quanto correlate ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e pertanto vanno restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 393,52 come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	75
rate residue	45

TAN ▶	7,17%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota	16,35%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commiss. intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.260,00	€ 472,50	€ 206,02	☒	€ 206,02
☐	spese di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 187,50	€ 81,76	☐	€ 187,50
☒	(<i>recurring</i>)		€ 0,00	€ 0,00	☒	€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒	€ 0,00
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 393,52
interessi legali	☒ sì

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

15. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

16. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 394,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA